

INDICE

1) CCNL Pubblici Esercizi - Fipe: nuovi minimi _____	2
2) Convenzione OCSE: imponibili solo le somme per lavoro dipendente svolto in Italia _____	5
3) INPS – Determinazione del minimale di retribuzione giornaliera – Aggiornamento dei valori per il calcolo delle retribuzioni in materia di previdenza ed assistenza sociale _____	7
4) INPS – Gestione separata – Aliquote contributive – Circolare 3 febbraio 2020, n. 12 _____	10
5) INPS – BREXIT – Istruzioni operative applicabili nel corso del periodo di transizione – Circolare 4 febbraio 2020, n. 16 _____	12
6) INAIL – BANDO ISI 2019 – Calendario delle scadenze _____	13
7) Ispettorato Nazionale del Lavoro – Appalto illecito – Sanzionabilità delle pubbliche amministrazioni _____	15
8) Ispettorato Nazionale del Lavoro – Diffida accertativa – Decorrenza della prescrizione per crediti di lavoro – Nota 23 gennaio 2020, n. 595 _____	16
9) Una tantum a febbraio per il CCNL Coibenti Industria _____	17
10) INPS - Circolare n. 18/2020 - Indicazioni in merito all'esercizio del diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. "opzione donna" _____	18
11) Adeguamento requisiti accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita da gennaio 2021 _____	19
12) Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 6 febbraio 2020, n. 54730: approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. _____	23
13) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: nuova modalità di accesso ai servizi online _____	25
14) CCNL DMO: informativa sull'Ente bilaterale "EBIDIM" _____	26
15) Appalti: nuovo certificato che attesta la regolarità fiscale _____	28

1) CCNL Pubblici Esercizi - Fipe: nuovi minimi

Da febbraio 2020 sono previsti i nuovi minimi retributivi per dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale, Turismo che applicano il CCNL sottoscritto dalla Fipe. Le parti FIPE, LEGA COOP PRODUZIONE E SERVIZI, la FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, la AGCI, con la partecipazione della CONFCOMMERCIO e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL, hanno stabilito, con il CCNL 8 febbraio 2018, incrementi dei valori di paga base nazionale mensile nella modalità di seguito indicata:

Livello	Febbraio 2020
A	32,89
B	29,70
1	26,91
2	23,72
3	21,79
4	20,00
5	18,12
6S	17,03
6	16,63
7	14,93

Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale mensile, comprensivo del suddetto aumento, con le gradualità di seguito indicate.

Livello	Febbraio 2020
A	1.648,93

B	1.489,01
1	1.348,99
2	1.189,09
3	1.092,67
4	1.002,75
5	908,26
6S	853,71
6	833,86
7	748,57

Per il personale delle aziende minori dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, si fa riferimento all'articolo 162 del CCNL, pertanto, corrisponde il seguente un valore di paga base nazionale mensile.

Livello	Febbraio 2020
A	1.643,25
B	1.483,85
1	1.343,84
2	1.184,70
3	1.088,80
4	999,39
5	905,16
6S	850,06

6	831,81
7	745,99

Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga

La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali. Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga. In mancanza della suddetta disciplina, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:

Livello	Febbraio 2020
4	14,38
5	13,69
6S	13,10
6	12,94
7	12,11

Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.

Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20 per cento.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

2) Convenzione OCSE: imponibili solo le somme per lavoro dipendente svolto in Italia

Nel caso di un dipendente che svolga la prestazione presso le sedi dell'azienda in diversi Stati, e sia fiscalmente residente all'estero, devono essere operate le ritenute esclusivamente sui redditi prodotti in relazione alle prestazioni lavorative svolte in Italia (Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 36 del 2020)

QUESITO

Considerata una società appartenente ad un gruppo mondiale, per la quale alcuni dipendenti svolgono la prestazione lavorativa nelle diverse sedi della Società e del gruppo dislocate nelle varie parti del mondo, trascorrendo quindi numerosi giorni lavorativi fuori dal territorio italiano, in che misura il reddito da lavoro dipendente deve essere assoggettato a ritenute alla fonte, qualora il dipendente si qualifichi come persona non residente in Italia?

IL PARERE DEL FISCO

Secondo la normativa nazionale le società che corrispondono somme e valori che siano riconducibili al rapporto di lavoro dipendente devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai lavoratori, con obbligo di rivalsa. L'obbligo di effettuare la ritenuta ricorre indipendentemente dallo status di residente o non residente del lavoratore. Tuttavia, nell'ipotesi di soggetto fiscalmente non residente in Italia, sono imponibili i soli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta in Italia.

Per quanto concerne l'ipotesi di attività lavorativa svolta al di fuori del territorio dello Stato, così come per gli emolumenti corrisposti a lavoratori fiscalmente residenti all'estero, occorre considerare anche le norme delle convenzioni per eliminare le doppie imposizioni. In proposito, il Modello OCSE di Convenzione per eliminare le doppie imposizioni, cui si ispirano gran parte delle convenzioni stipulate dal nostro Paese, con riferimento alla ripartizione della potestà impositiva del reddito derivante dall'attività di lavoro dipendente, stabilisce, tra l'altro, che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. Anche ai fini convenzionali, dunque, per i soggetti non residenti, il criterio di collegamento ai fini dell'attrazione dei redditi di lavoro dipendente nella potestà impositiva di uno Stato è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa. Di conseguenza, nel caso di un dipendente fiscalmente residente all'estero, che svolge la prestazione lavorativa presso diverse sedi della Società e del gruppo dislocate in varie parti del mondo, le ritenute ai fini IRPEF possono essere operate solo sui redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato e non sull'intera retribuzione erogata. A tal fine, il datore di lavoro deve acquisire preventivamente dal lavoratore, apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale all'estero (rilasciata dalla competente autorità fiscale estera) e dalla documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa. Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile in Italia, occorre fare riferimento

al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta in Italia e il periodo totale - espresso anch'esso in giorni - che da diritto ad ottenere la retribuzione, avendo cura di conteggiare il numero dei giorni indicati sia al numeratore che al denominatore del rapporto con criteri omogenei (ad esempio, si calcolano i giorni, considerando il periodo di lavoro al netto delle festività, week-end e ferie, sia al numeratore che al denominatore). Per la compilazione della CU - sezione "Dati fiscali":

- indicare, al punto 1, il totale della retribuzione imponibile in Italia;
- riportare, al punto 6, il numero di giorni di lavoro prestato in Italia per i quali il dipendente ha diritto alla detrazione;
- indicare al punto 8, la data di inizio del rapporto di lavoro;
- barrare il punto 10, per indicare che il lavoratore è ancora in forza alla data del 31 dicembre;
- riportare, al punto 11, il codice 4, previsto per segnalare ipotesi in cui non vi è coincidenza tra i giorni di lavoro che danno diritto alle detrazioni e la durata del rapporto di lavoro.

Compilare, inoltre, la sezione "Altri Dati" per indicare l'ammontare di reddito escluso dalla tassazione (in quanto percipiente residente in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

3) INPS – Determinazione del minimale di retribuzione giornaliera – Aggiornamento dei valori per il calcolo delle retribuzioni in materia di previdenza ed assistenza sociale

Con circolare n. 6 del 29 gennaio 2020, l'INPS ha comunicato i nuovi importi dei valori utili per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per l'anno 2020 per la generalità dei lavoratori dipendenti. Di seguito si riepiloga la circolare per la parte di interesse delle imprese del settore edile.

Minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

I limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere dal 1° gennaio 2020 sono così determinati:

- Dirigenti: euro 135,48;
- Impiegati e Operai: euro 48,98.

Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 7,35.

Limite retribuzione per l'applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici

L'articolo 3-ter della Legge n. 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell'1%, posta a carico dei lavoratori, da calcolarsi sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L'Inps ha comunicato che tale limite è fissato, per l'anno corrente, in euro 47.379,00. Pertanto, l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite che, rapportato a dodici mesi, è pari a euro 3.948,00.

Si rammenta che, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione, deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.

L'Istituto ricorda, da ultimo, che l'imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte dell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.

Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995

Il massimale annuo contributivo previsto dall'art. 2, comma 18, secondo periodo, della legge 335/95, per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31.12.1995, è pari, per l'anno 2020, ad euro 103.055,00. La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso UniEmens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 314/1997 e dall'articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986, non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi i seguenti elementi:

	Limite
Buoni pasto elettronici	8 € giornalieri
Buoni pasto cartacei	4 € giornalieri
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29 € giornalieri
Fringe benefit	258,23 € annui
Indennità di trasferta intera Italia	46,48 €
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99 €
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49 €
Indennità di trasferta intera estero	77,47 €
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65 €
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82 €
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37 €

Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11 €
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83 €

Indennità di maternità obbligatoria – importo a carico dello Stato

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo n. 151/2001 è pari, per l'anno 2020, a euro 2.143,05. L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso UniEmens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.

Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2020

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2020 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati, possono regolarizzare detto periodo, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 aprile 2020 secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 13 della circolare in commento.

[Allegato n. 1: INPS – Circolare n. 9 del 29 gennaio 2020](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

4) INPS – Gestione separata – Aliquote contributive – Circolare 3 febbraio 2020, n. 12

L'INPS, con circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, ha comunicato le aliquote, nonché il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.

Aliquote contributive 2020

Le aliquote dovute per l'anno 2020 sono complessivamente fissate, avuto riguardo alla tipologia cui appartiene l'iscritto alla Gestione separata, come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Con l'occasione, si precisa che l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% è dovuta al finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli iscritti alla Gestione separata della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.

La seconda aliquota aggiuntiva, pari allo 0,51%, deriva dall'estensione a favore di alcune tipologie di iscritti alla Gestione separata delle misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, previste, a decorrere dal 1° luglio 2017, dalla Legge n. 81 del 2017. Per quanto di interesse delle imprese edili, l'incremento contributivo riguarda i titolari di uffici di

amministrazione, nonché i sindaci e i revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA.

Valore annuo massimale e minimale

La circolare in commento fissa, inoltre, in 103.055,00 il massimale di reddito entro il quale applicare le aliquote dovute all'Istituto per gli iscritti alla Gestione Separata. Per l'anno 2020 il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a € 15.953,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- 4.103,11 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%;
- 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.

Ripartizione dell'onere contributivo

L'INPS conferma che l'onere contributivo è posto per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. L'Istituto, inoltre, precisa che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso tramite il modello F24.

Per quanto concerne i professionisti, l'onere contributivo è invece a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, sempre tramite modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Principio di cassa allargato

Nella circolare viene, infine, ricordato che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente.

[Allegato n. 2: INPS – Circolare 3 febbraio 2020, n. 12](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

5) INPS – BREXIT – Istruzioni operative applicabili nel corso del periodo di transizione – Circolare 4 febbraio 2020, n. 16

L'INPS, con circolare 4 febbraio 2020, n. 16, ha fornito la disciplina normativa applicabile transitoriamente alle prestazioni di propria competenza, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. L'Istituto chiarisce che, al fine di assicurare un recesso ordinato e garantire la certezza del diritto, è stato stabilito un periodo di transizione, dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell'Unione in materia di sicurezza sociale continua ad applicarsi al Regno Unito.

Alla luce di tale previsione, l'Istituto, nella circolare in commento, ha fornito le istruzioni operative, applicabili nel periodo transitorio, in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all'estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche e indicazioni sulle modalità di scambio di informazioni tra Istituzioni.

[Allegato n. 3: INPS - Circolare 4 febbraio 2020, n. 16](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

6) INAIL – BANDO ISI 2019 – Calendario delle scadenze

Con la presente si informa che l'INAIL ha definito, come di seguito, il calendario delle scadenze relative al Bando ISI 2019

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda	16 aprile 2020
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda	29 maggio 2020
Acquisizione codice identificativo per l'inoltro online	5 giugno 2020
Comunicazione relativa alle date di inoltro online	5 giugno 2020

Con l'occasione, riepiloghiamo anche le principali informazioni relative all'avviso pubblico ISI 2019.

Finalità: incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti: le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l'asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.

Progetti ammessi a finanziamento: sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2).

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti

Le risorse finanziarie destinate dall'Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2019-allegato risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA come di seguito riportato. Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

- a) Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.
- b) Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.
- c) Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) nella misura del:
- d) 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- e) 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l'apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali. Sul sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso ISI 2019, entro il 31 gennaio 2020. Le imprese interessate possono rivolgersi al Servizio Sindacale di ANCE Brescia per ogni approfondimento normativo si rendesse opportuno; per quanto concerne, invece, la predisposizione degli interventi, è senz'altro consigliabile che le stesse, se iscritte in Cassa Edile, prendano direttamente contatto con ESEB per il necessario supporto e la qualificata assistenza garantita dall'Ente sul punto.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

7) Ispettorato Nazionale del Lavoro – Appalto illecito – Sanzionabilità delle pubbliche amministrazioni

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 17 gennaio 2020, n. 422, ha fornito l'esatta portata applicativa dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 276/2003 in riferimento alla possibile estensione alla Pubblica Amministrazione dell'impianto sanzionatorio previsto, dal medesimo decreto, in caso di somministrazione o appalto illecito.

In particolare, il suddetto articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003 esclude dai destinatari della disciplina in esso prevista *“le pubbliche amministrazioni”*. L'ITL, alla luce degli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, osserva che tale norma va interpretata nel senso di escludere dal campo di operatività del decreto sia il personale delle pubbliche amministrazioni, che le pubbliche amministrazioni in quanto tali. Pertanto, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, l'impianto sanzionatorio di cui all'articolo 18, commi 1, 2 e 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003, resta limitato al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato. Trattandosi di norma a carattere sanzionatorio, infatti, non è suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva nei confronti di un soggetto pubblico. Da ultimo, l'Ispettorato precisa che, come ricordato dalla Suprema Corte, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013 le previsioni di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, in tema di responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'appalto, *“non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni”*. Tale esclusione, tuttavia, non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese affidatarie di pubblici appalti nel caso di inadempimento addebitabile all'appaltatore, poiché il lavoratore potrà comunque avvalersi della tutela civilistica di cui all'articolo 1676 del Codice civile e quella di cui al codice degli appalti.

[Allegato n. 4: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota 17 gennaio 2020, n. 422](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

8) Ispettorato Nazionale del Lavoro – Diffida accertativa – Decorrenza della prescrizione per crediti di lavoro – Nota 23 gennaio 2020, n. 595

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 595 del 23 gennaio 2020, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni inerenti la prescrizione dei crediti da lavoro, nell'ipotesi in cui il personale ispettivo debba procedere all'adozione del provvedimento di diffida accertativa.

Preliminarmente, l'Ispettorato chiarisce che, in via generale, in materia trova applicazione il disposto dell'articolo 2948 del Codice civile, ai sensi del quale le somme corrisposte dal datore di lavoro al prestatore con periodicità annuale o infrannuale e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono nel termine quinquennale.

Ai sensi dell'articolo 2935 del Codice civile, la prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere. Al riguardo la Corte di Cassazione, nel corso degli anni, ha espresso l'orientamento secondo cui la decorrenza del termine non opera in costanza di rapporto di lavoro, ritenendo che il lavoratore si possa trovare in una condizione di *"timore"*, tale da indurlo a rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso. Tuttavia, gli orientamenti più recenti della giurisprudenza si sono espressi nel senso di ritenere necessaria, anche laddove il rapporto sia assistito dalla tutela reale, una valutazione caso per caso in ordine alla sussistenza del timore del licenziamento.

Alla luce di tale orientamento, l'Istituto specifica che la sussistenza o meno di una condizione di *"sudditanza psicologica"* connessa alla stabilità del rapporto di lavoro potrà essere valutata soltanto dall'Autorità giudiziaria, adita dal lavoratore per far valere le proprie pretese.

Pertanto, il personale ispettivo, al fine di procedere all'adozione del provvedimento di diffida accertativa, dovrà considerare solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato. L'INL, peraltro, specifica che il personale ispettivo dovrà comunque tener conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione esperiti dal lavoratore ai sensi dell'articolo 1219 del Codice civile, e da questi debitamente documentati all'organo di vigilanza. In presenza di atti interruttivi della prescrizione, documentati, il personale ispettivo potrà adottare la diffida accertativa anche per crediti risalenti nel tempo, purché non siano comunque decorsi cinque anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione.

[Allegato n. 5: Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 23 gennaio 2020, n. 595](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

9) Una tantum a febbraio per il CCNL Coibenti Industria

L'accordo siglato il 19 dicembre 2019, tra ANICTA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UIILTEC-UIL, ha previsto, in aggiunta agli aumenti retributivi decorrenti dall'1/1/2020, un importo una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale. Pertanto, ai dipendenti in forza al 19 dicembre 2019 spetta un importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 180 euro che verrà erogata in due tranches. La prima di 90 euro va erogata con la busta paga del corrente mese di febbraio 2020 e la seconda al 1° settembre 2020

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

10) INPS - Circolare n. 18/2020 - Indicazioni in merito all'esercizio del diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. "opzione donna"

L'articolo 1, comma 476, della legge n. 160/2019 stabilisce che *"all'articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2018» siano sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2019» siano sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2020»*".

La disposizione in questione - riguardante l'istituto del pensionamento anticipato riservato alle donne (c.d. opzione donna) - estende la possibilità di accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

Nel dettaglio, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in commento trova applicazione quanto disposto dall'articolo 12 del citato D.L. n. 78 del 2010; pertanto il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile. La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge in commento. Il trattamento in argomento è liquidato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circolare n. 11 del 2019.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

11) Adeguamento requisiti accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita da gennaio 2021

Con la circolare n. 19/2020, l'INPS ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto 5 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il DM 5 novembre 2019 reca disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. In particolare, il decreto ha disposto che *"a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12- quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati"*.

Fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2019 per effetto del decreto 5 dicembre 2017, che ha previsto l'incremento di 5 mesi e di 0,4 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva e quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in attuazione di quanto previsto dal decreto 5 novembre 2019, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati. Ciò premesso, l'INPS ripropone, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2021/2022. Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Pensione di vecchiaia

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata è il seguente:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2021 Al 31 dicembre 2022	67 anni
Dal 1° gennaio 2023	67 anni (*)

(*) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pensione anticipata

Il requisito contributivo per la pensione anticipata è il seguente:

Anno	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026	42 anni e dieci mesi (2.227 settimane)	41 anni e dieci mesi (2.175 settimane)

Pensione anticipata per i lavoratori precoci

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori "precoci" di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla Legge n. 26 del 2019, è il seguente:

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026	41 anni (2132 settimane)
Dal 1° gennaio 2027	41 anni (*) (2132 settimane)

(*) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. "quote"

Anche per il biennio 2021-2022, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Pensionamento dei lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico
Agli effetti di quanto disposto dal decreto in esame, per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafici nonché quelli contributivi, nelle ipotesi di pensionamento anticipato prescindendo dall'età, ai fini dell'accesso ai trattamenti previdenziali in favore delle categorie di lavoratori assicurati alla Gestione spettacolo e sport professionistico, strutturata nel Fondo pensione

lavoratori dello spettacolo (FPLS) e nel Fondo pensione sportivi professionisti, non sono incrementati. In particolare, per le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione inquadrati nei Gruppi Ballo; Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali –Etc.; - Attori - Conduttori – Direttori d’orchestra – Figurazione e moda; - Sportivi Professionisti, i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, relativamente al biennio 2021-2022, sono stabiliti nel modo seguente:

Gruppo Ballo	
Anno	Età Uomini e Donne
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	47 anni
Dal 1° gennaio 2023	47 anni (*)

Gruppo Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali – Etc.		
Anno	Età Uomini	Età Donne
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021	62 anni	61 anni
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022	62 anni	62 anni
Dal 1° gennaio 2023	62 anni (*)	62 anni (*)

Gruppo Attori – Conduttori – Direttori d’orchestra – Figurazione e Moda		
Anno	Età Uomini	Età Donne
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021	65 anni	64 anni
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022	65 anni	65 anni
Dal 1° gennaio 2023	65 anni (*)	65 anni (*)

Gruppo Sportivi Professionisti		
Anno	Età Uomini	Età Donne
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021	54 anni	53 anni
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022	54 anni	54 anni
Dal 1° gennaio 2023	54 anni (*)	54 anni (*)

(*) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

12) Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 6 febbraio 2020, n. 54730: approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

La sussistenza dei requisiti è verificata dall'Agenzia delle Entrate, sulla base delle risultanze del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e sulla base dei dati trasmessi dagli Agenti della riscossione

Il decreto fiscale (articolo 4, comma 1, Decreto Legge n. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019), ha introdotto, nel Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'articolo 17-bis che reca, tra l'altro, misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, prevedendo nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori e sub-appaltatori.

Il nuovo articolo impone ai soggetti, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

A fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese sub-appaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle

attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Il certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all'emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione d'azienda, o attestante l'iscrizione all'Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L'impresa può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L'ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione. L'Agente della riscossione fornisce riscontro all'ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d'intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l'ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato.

Tale certificazione ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo e dai tributi speciali considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge e pertanto la connessa attività svolta dagli uffici non può essere inquadrata nell'ambito dei servizi resi al cittadino.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

13) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: nuova modalità di accesso ai servizi online

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che a partire dal 13 marzo 2020 sarà possibile accedere a tutti i servizi online esclusivamente tramite SPID e non sarà più possibile utilizzare le credenziali del portale Cliclavoro.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) consente di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione attraverso un PIN unico e univoco di identificazione (composto da username e password), utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Chi non abbia ancora effettuato l'iscrizione allo SPID può procedere consultando le istruzioni sull'apposito sito. In particolare, l'utente dovrà:

- scegliere uno degli 8 **Identity provider**;
- registrarsi sul sito dell'**Identity Provider** scelto, inserendo i propri dati anagrafici;
- creare le proprie credenziali SPID;
- effettuare il riconoscimento.

I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli **Identity Provider, che** forniscono diverse modalità di registrazione gratuita o a pagamento e che hanno diversi livelli di sicurezza.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

14) CCNL DMO: informativa sull'Ente bilaterale "EBIDIM"

Si rende noto che è stato costituito "EBIDIM", l'Ente bilaterale nazionale della Distribuzione Moderna Organizzata, in attuazione del CCNL DMO del 19 dicembre 2018. L'Ente è operativo a partire dal mese di gennaio 2020

CCNL DMO 19 dicembre 2018

Come previsto dal CCNL DMO del 19 dicembre 2018, si è costituito l'Ente bilaterale nazionale della Distribuzione Moderna Organizzata - "EBIDIM" - ed è operativo da gennaio 2020. Nella disposizione contrattuale, si è convenuto di finanziare la nuova bilateralità con un contributo stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'Azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, contributi che nel frattempo sono stati accantonati secondo modalità stabilite dalle stesse Parti. Il contributo a carico dell'azienda dello 0,10% sulla paga base e contingenza, ha carattere di obbligatorietà, conseguentemente, l'Azienda che ometta il versamento dei suddetti contributi è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza.

Soggetti legittimati a richiedere le prestazioni all'EBIDIM

Lavoratori a tempo indeterminato - compresi apprendisti - e lavoratori a tempo determinato con un contratto non inferiore a 6 mesi continuativi, che svolgono la propria attività presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive e che applicano integralmente il CCNL DMO.

Prestazioni riferibili all'anno 2020

Per l'annualità 2020 saranno erogate le seguenti prestazioni:

- Asilo Nido;
- Genitorialità;
- Familiari non autosufficienti;
- Trasporto pubblico;
- Grave malattia.

Con riferimento all'annualità 2020 sarà possibile, per i lavoratori che possiedono i requisiti, richiedere le prestazioni per spese sostenute e documentate nel periodo 01 gennaio/31 dicembre dell'anno 2020, entro e non oltre il 28 febbraio 2021.

Prestazioni riferibili all'anno 2019

Per l'annualità 2019 saranno erogate le seguenti prestazioni:

- Asilo Nido;
- Genitorialità.

Si precisa che, solo ed esclusivamente, con riferimento a tali due prestazioni sarà possibile, per i lavoratori che possiedono i requisiti, presentare la richiesta di prestazione entro e non oltre il 29 febbraio 2020 (termine prorogato con delibera del Comitato direttivo del 5 febbraio fino al 21 marzo 2020). Con riferimento alla prestazione Asilo Nido si potrà richiedere la prestazione per le spese sostenute e documentate nel periodo 1 giugno/31 dicembre dell'anno 2019.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

15) Appalti: nuovo certificato che attesta la regolarità fiscale

L'Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare il modello di certificato di sussistenza dei requisiti che consentono alle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di evitare i nuovi obblighi di rilascio di copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio (articolo 17-bis, comma 5 del Decreto Legislativo n. 241/1997 - *“Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:*

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”).

Nuovi obblighi

A partire dal 1° gennaio 2020 i soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa - tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma - devono richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute (giorno 16 del mese di scadenza, la prima scade il 16 febbraio) l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con tutta una serie di dati di dettaglio (ore di lavoro, retribuzione ecc..).

Certificazione

Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la nuova certificazione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (ad eccezione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

Rilascio

Il certificato è messo a disposizione, a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all'emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, la quale già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione d'azienda, o attestante l'iscrizione all'Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Validità e tassazione

La certificazione ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo dai tributi speciali considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge.

[Allegato n. 6: Provvedimento Agenzia Entrate n. 54730 del 6 febbraio 2020](#)

[Allegato n. 7: Allegato A al Provvedimento Agenzia Entrate n. 54730 del 6 febbraio 2020](#)

[Allegato n. 8: Allegato B al Provvedimento Agenzia Entrate n. 54730 del 6 febbraio 2020](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)